

(N. 1684)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1951
(V. Stampato N. 1973-Urgenza)

presentato dal **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1951

Norme per la proroga della validità delle carte di identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'articolo 41 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validità sia scaduta, sempre che la data

di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.